

RELAZIONE TECNICO ILLUSTRATIVA
GESTIONE IN CONCESSIONE NIDO D'INFANZIA COMUNALE

PERIODO

da anno educativo 2025/2026 ad anno educativo 2033/2034

OGGETTO: relazione relativa a gestione in concessione del servizio di nido comunale - settembre 2025 - agosto 2034. Durata 9 anni educativi. **Art. 14, comma 3, d.lgs. n. 201/2022.**

La presente relazione viene elaborato ai sensi dell'art. 41, comma 12, del D. Lgs 36/2023 (nuovo Codice Contratti), che prevede che la progettazione dei servizi e forniture sia articolata in un unico livello.

INFORMAZIONI DI SINTESI

- **Oggetto dell'affidamento**
Gara ad evidenza pubblica per l'affidamento del servizio gestione futuro nido d'infanzia comunale
- **Importo dell'affidamento**
€ 1.903.094,00
- **Ente affidante**
Comune di Cologno al Serio (Bg)
- **Tipo di affidamento**
Concessione
- **Modalità di affidamento**
Affidamento tramite gara ad evidenza pubblica
- **Durata dell'affidamento**
9 anni educativi
- **Opzione di proroga tecnica**
L'aggiudicatario è comunque obbligata a proseguire lo svolgimento delle prestazioni per il tempo eventualmente necessario al subentro del nuovo appaltatore, alle condizioni economiche e normative stabilite nel contratto di concessione e stabilite inoltre nei documenti costituenti l'offerta ed al medesimo livello qualitativo/gestionale.
- **Nuovo affidamento**
Sì. la relazione riguarda un nuovo affidamento (D.Lgs. 23.12.2022 n. 201 - art. 14 comma 3).
- **Soggetto responsabile della compilazione**
 - Nominativo: Dr.ssa mag.lis Lidia Ghilardi – Responsabile Area Servizi alla Persona
 - Ente di riferimento: Comune di Cologno al Serio – Via Rocca 2/a
 - Email: servizisociali@comune.cognoalserio.bg.it
 - Data di redazione: 17.02.2025

PUNTO A) – QUADRO GIURIDICO DI RIFERIMENTO

A.1) PREMESSE E NORMATIVA

Il presente progetto di servizio contiene la descrizione dell'insieme delle prestazioni costituenti la concessione del servizio di gestione del futuro Nido d'infanzia comunale e ubicato nel comune di Cologno al Serio, per 09 anni educativi (2025/2026 - 2026/2027– 2027/2028 – 2028/2029 – 2029/2030) (2030/2031 – 2031/2032 – 2032/2033 – 2033/2034), ai sensi del D.Lgs. n. 36/2023.

La disciplina dei servizi pubblici locali ha subito negli ultimi anni numerose modifiche. Da prima il referendum popolare del 12-13 giugno 2011 che ha abrogato la disciplina contenuta nell'art. 23 bis del D.L. 112/2008 (convertito nella legge 133/2008) che stabiliva significativi principi in tema di affidamento dei servizi pubblici locali di rilevanza economica. Il vuoto normativo è stato colmato dall'art. 4 del D.L. n. 138/2011 (convertito nella legge 148/2011), che ha riproposto nella sostanza ed in larga parte la disciplina dell'articolo abrogato. La sentenza della Corte Costituzionale n. 199/2012 ha quindi azzerato la normativa contenuta nell'art. 4 del D.L. n. 138/2011, con la conseguente applicazione, nella materia dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, oltre che della disciplina di settore non toccata dalla detta sentenza, della normativa e dei principi generali dell'ordinamento europeo e dei principi affermati dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia e di quella nazionale.

Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza prevedeva come *milestone* da raggiungere entro il 31 dicembre 2022, il riordino della disciplina dei servizi pubblici locali, obiettivo che è stato raggiunto con l'approvazione del D.lgs. 22 dicembre 2022 n. 201 “Riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica”, entrato in vigore il 31 dicembre 2022, in attuazione della delega di cui all'articolo 8 della legge 5 agosto 2022, n. 118 (Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021).

Secondo il quadro normativo in essere le modalità di gestione dei servizi pubblici locali a rilevanza economica, così come indicato dall'art. 14 del D. Lgs 23 dicembre 2022 n. 201, attualmente sono:

- a) affidamento a terzi mediante procedura a evidenza pubblica, secondo le modalità previste dall'articolo 15, nel rispetto del diritto dell'Unione europea;
- b) affidamento a società mista, secondo le modalità previste dall'articolo 16, nel rispetto del diritto dell'Unione europea;
- c) affidamento a società *in house*, nei limiti fissati dal diritto dell'Unione europea, secondo le modalità previste dall'articolo 17;
- d) limitatamente ai servizi diversi da quelli a rete, gestione in economia o mediante aziende speciali di cui all'articolo 114 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000.

L'art. 14 comma 2 del citato D.lgs. 201/2022, ha disposto che “*Ai fini della scelta della modalità di gestione del servizio e della definizione del rapporto contrattuale, l'ente locale e gli altri enti competenti tengono conto delle caratteristiche tecniche ed economiche del servizio da prestare, inclusi i profili relativi alla qualità del servizio e agli investimenti infrastrutturali, della situazione delle finanze pubbliche, dei costi per l'ente locale e per gli utenti, dei risultati prevedibilmente attesi in relazione alle diverse alternative, anche con riferimento a esperienze paragonabili, nonché dei risultati della eventuale gestione precedente del medesimo ilo degli effetti sulla finanza pubblica, della qualità del servizio offerto, dei costi per l'ente locale e per gli utenti e degli investimenti effettuati. Nella valutazione di cui al presente comma, l'ente locale e gli altri enti competenti tengono altresì conto dei dati e delle informazioni che emergono dalle verifiche periodiche di cui all'articolo 30*”.

La presente relazione è redatta ai sensi dell'art. 14 comma 3 del citato D.lgs. 201/2022, per il quale, gli enti locali, prima dell'avvio delle procedure di d'affidamento, redigono “*un'apposita relazione nella quale sono evidenziate altresì le ragioni e la sussistenza dei requisiti previsti dal diritto dell'Unione europea per la forma di affidamento prescelta, nonché gli obblighi di servizio pubblico e le eventuali compensazioni economiche, inclusi i relativi criteri di calcolo anche al fine di evitare sovracompensazioni*”.

La relazione cui sopra (art. 14 comma 3) è pubblicata tempestivamente sul sito istituzionale dell'Ente affidante e contestualmente trasmessa all'Autorità nazionale anticorruzione, per la pubblicazione sul proprio portale.

Il servizio è soggetto alle disposizioni legislative vigenti, con particolare riferimento a titolo indicativo e non esclusivo alle seguenti:

Organizzazione e affidamento dei servizi pubblici di rilevanza economica (normativa nazionale trasversale):

- Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36 e ss.mm.ii “Codice dei contratti pubblici”
- Decreto Legge 31 maggio 2010 n. 78 “Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica” - art. 14 comma 27 (Funzioni fondamentali dei Comuni)
- Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” art. 113 (Gestione delle reti ed erogazione dei SPL di rilevanza economica)
- D.lgs. 22 dicembre 2022 n. 201 “Riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica”
- D. Lgs. 231/2001 in materia di responsabilità amministrativa delle società e degli enti,
- D. Lgs. 81/2008 e s.m.i. in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro,
- D.P.R. 62/2013 “Codice di comportamento dei pubblici dipendenti”

Normativa nazionale:

- D. Lgs. 65/2017 “Istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera e), della legge 13 luglio 2015, n. 107.
- Decreto ministeriale n. 334/2021 (“Adozione delle “Linee pedagogiche per il sistema integrato zerosei” di cui all'articolo 10, comma 4, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65

Normativa regionale:

- D.G.R. 27 novembre 2023 n. XII/1428 “Definizione dei criteri di accreditamento per i servizi educativi per la prima infanzia”
- D.G.R. 31 maggio 2022 n. XI/6443 “Indicazioni circa le figure professionali socio educative che operano nelle unità d’offerta sociale”,
- D.G.R. 21 dicembre 2020 n. XI/4140 “Sperimentazione di un modello d’offerta inclusivo rivolto ai bambini con disabilità Sensoriale frequentanti asili nido, micronidi, pubblici e privati e sezioni primavera della Scuola dell’infanzia, in attuazione delle deliberazioni n. 2426/2019 e n. 3105/2020. Ulteriori Determinazioni”,
- D.G.R. 9 marzo 2020 n. XI/2929 “Revisione e aggiornamento dei requisiti per l’esercizio degli asili nido: modifica della d.g.r. 11 febbraio 2005, n. 20588. Determinazioni”,
- L.R. 6 dicembre 2018, n. 18 “Iniziative a favore dei minori che frequentano nidi e micronidi”,
- D.D.G. 15 febbraio 2010 n. 1254 “Prime indicazioni operative in ordine a esercizio e accreditamento delle unità d’offerta sociali”,
- L.R. 12 marzo 2008, n. 3 “Governo della rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale e sociosanitario (così come modificata ed integrata dalle ll.rr. 33/2009, 7/2010, 2/2012, 8/2013, 19/2013, 7/2015, 22/2015, 23/2015, 38/2015, 35/2016, 17/2018)”,
- Circ. reg. 14 giugno 2007, n. 18 “Indirizzi regionali in materia di formazione/aggiornamento degli operatori socio-educativi ai fini dell’accreditamento delle strutture sociali per minori e disabili ai sensi della D.G.R. n. 7/20943 del 16 febbraio 2005: «Definizione dei criteri per l’accreditamento dei servizi sociali per la prima infanzia, dei servizi sociali di accoglienza residenziale per minori e dei servizi sociali per persone disabili»,
- Circ. reg. 18 ottobre 2005, n. 45 “Attuazione della D.G.R. n. 7/20588 dell’11 febbraio 2005 «Definizione dei requisiti minimi strutturali e organizzativi di autorizzazione al funzionamento dei servizi sociali per la prima infanzia»: indicazioni, chiarimenti, ulteriori specificazioni”,

- D.G.R. 11 febbraio 2005, n. 7/20588 “Definizione dei requisiti minimi strutturali e organizzativi di autorizzazione al funzionamento dei servizi sociali per la prima infanzia”,
- L.R. 14 dicembre 2004, n. 34 “Politiche regionali per i minori (così come modificata ed integrata dalle ll.rr. 5/2006, 3/2008, 11/2010 19/2013, 14/2014, 7/2015)”,
- L.R. 6 dicembre 1999, n. 23 “Politiche regionali per la famiglia (così come modificata ed integrata dalle ll.rr. 19/2000, 32/2002, 6/2005, 1/2008, 38/2008)”

Normativa comunale:

- Norme contenute nel bando di gara, nel disciplinare di gara, nel Capitolato prestazionale,
- Regolamento del servizio nido d’infanzia comunale

A.2 OBIETTIVI E FINALITÀ DEL SERVIZIO

Il servizio di gestione del nido d’infanzia comunale è un servizio a carattere educativo e sociale, rivolto ai bambini in età compresa fra tre mesi e tre anni, che concorre, in sostegno alle responsabilità genitoriali e familiari, alla crescita, cura, formazione e socializzazione dei bambini, assicurando la realizzazione di programmi educativi, il gioco, i pasti e il riposo.

Il servizio oggetto dell’affido si pone come obiettivi:

- offrire al bambino opportunità educative e formative volte a soddisfarne la curiosità e creatività, favorirne l’armonico sviluppo psico-fisico e realizzare esperienze socializzanti importanti per la sua crescita, in un ambiente idoneo e stimolante;
- sostenere le famiglie nella cura e nella crescita dei figli, promuovendone le capacità educative, aiutando i genitori nella conciliazione delle scelte professionali e familiari;
- costituire luogo di informazione e formazione in quanto primo fondamentale segmento di un complessivo sistema di istruzione con contenuti e percorsi che devono essere fonte di promozione, diffusione e sostegno della cultura dell’infanzia per la città;
- garantire l’inserimento dei bambini diversamente abili e svantaggio sociale.

PUNTO B) - CONTESTO IN CUI È INSERITO IL SERVIZIO e DESCRIZIONE DELLE CARATTERISTICHE

B.1 - PREMESSA

L’asilo nido (“nido d’infanzia”) è, a norma dell’art. 3 della L. R. Regione Lombardia n. 03/2008 e smi, *“un servizio educativo e sociale per la prima infanzia aperto a tutti i bambini di età compresa da tre mesi a tre anni, senza alcuna discriminazione, che assicura la realizzazione di programmi educativi, i pasti e tutti gli altri servizi di cura necessari al bambino. Concorre con le famiglie alla crescita, cura, formazione, socializzazione ed educazione dei bambini nella prospettiva del loro benessere psicofisico e dello sviluppo delle loro potenzialità cognitive, affettive e sociali, tutelando e garantendo l’inserimento di bambini che presentano svantaggi psico-fisici e sociali, in un contesto che favorisce pari opportunità di sviluppo. Il nido d’infanzia consente alle famiglie modalità di cura dei figli in un contesto esterno a quello familiare attraverso un loro quotidiano e continuativo affidamento a figure professionalmente competenti, diverse da quelle parentali, e le aiuta, con particolare attenzione ai nuclei monoparentali, nella cura dei figli e nelle scelte educative, per promuovere la conciliazione delle scelte professionali e familiari di entrambi i genitori in un quadro di pari opportunità tra i sessi.”*

Il servizio di asilo nido rientra nel sistema integrato di educazione e di istruzione, dalla nascita ai sei anni, istituito con il decreto legislativo 13 aprile 2017 n. 65: tale sistema è costituito dai servizi educativi per l’infanzia e dalle scuole dell’infanzia, con la finalità di garantire a tutte le bambine ed a tutti i bambini pari opportunità di sviluppo delle proprie potenzialità sociali, capacità cognitive, emotive, affettive, relazionali, nonché di favorire la conciliazione tra tempi di vita, di cura e di lavoro dei genitori e di promuovere la

qualità dell'offerta educativa e la continuità tra i vari servizi educativi e scolastici, in un ambiente professionalmente qualificato, superando disuguaglianze e barriere fisiche, territoriali, economiche, sociali e culturali.

B.2 – ANALISI DEL CONTESTO

L'oggetto dell'affidamento riguarda la gestione del Servizio di Nido d'infanzia comunale situato nell'immobile di proprietà del Comune di Cologno al Serio e sito in Via Circonvallazione, 21.

La struttura, come descritta nella planimetria allegata ai documenti di gara, è distribuita su un unico piano ove sono ubicati tutti gli spazi da destinare al Servizio e ha una ricettività massima di 40 bambini.

Al fine di permettere la migliore saturazione del nido, la capacità ricettiva del nido può essere incrementata del 20% massimo, così come specificato dalla D.G.R. 09//03/2020 n. XI/2929. Al riguardo qualora intervengano diverse disposizioni normative in merito alla capacità ricettiva degli asili nido, il gestore avrà l'obbligo di adeguarvisi, senza per questo poter richiedere maggiori o diversi compensi unitari rispetto a quelli di aggiudicazione, né rivalere diritto ad eventuale risarcimento di danni

L'Amministrazione concedente non garantisce un numero minimo di utenti e pertanto il rischio della gestione è a completo ed esclusivo carico dell'aggiudicatario.

Il servizio sarà attivo per la prima volta a partire dall'anno educativo 2025/2026, presumibilmente a partire dal mese di settembre 2025, fatto salvo eventuali ritardi nella conclusione dei lavori, nell'allestimento degli spazi e nel rilascio dell'autorizzazione al soggetto gestore, dipendenti da cause al momento non conoscibili.

Il servizio si inserirà in un contesto territoriale dove risultano attualmente già presenti due nidi privati e più precisamente:

NIDO "EUREKA"

- avente sede in Piazza Agliardi, 19 - autorizzato per un numero massimo di 41 bambini – fatto salve le deroghe previste per legge.

Nell'ultimo triennio scolastico (2021/22 – 2022/23 – 2023/24) la media dei bambini residenti che hanno frequentato il Nido "Eureka" ammonta a n. 37 bambini.

NIDO "A PICCOLI PASSI"

- avente sede in Via Milano 23/a – autorizzato per un numero massimo di 19 bambini – fatte salve le deroghe previste per legge.

Nell'ultimo triennio scolastico (2021/22 – 2022/23 – 2023/24) la media dei bambini residenti che hanno frequentato il Nido "A piccoli passi" ammonta a n. 17 bambini.

Il servizio del nuovo asilo nido comunale, farà capo all'Area Servizi alla Persona e dipenderà funzionalmente dal Responsabile dell'Area medesima, fermo restando gli obblighi discendenti dall'affido oggetto della presente relazione.

B.3 - DATI DEMOGRAFICI

Nelle tabelle che seguono vengono riportati i dati relativi ai minori fra 0 e 3 anni del Comune di Cologno al Serio nel quinquennio 2020-2024.

Totale Minori tra 0 e 36 mesi

	2020	2021	2022	2023	2024
NATI nell'anno	92	86	79	85	79

Nella tabella che segue vengono riportati i dati dei Minori suddivisi per età (0-3 anni) e per totale per anno solare (0-3 anni) rilevati al 1° gennaio del quinquennio 2020-2024:

MINORI	2020				2021				2022				2023				2024			
	0	1	2	Tot.	0	1	2	Tot.	0	1	2	Tot.	0	1	2	Tot.	0	1	2	Tot.
SUDDIVISI PER ETA'	92	83	88	263	86	90	84	260	79	78	94	251	85	78	79	242	79	90	75	244
E TOTALE MINORI 0-3 ANNI																				

N.B.: I dati riportati nelle tabelle sopra sono stati forniti dall'Ufficio anagrafe.

B.4 – CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO

Il Nido comunale è un servizio che sarà attivo per la prima volta dall'anno educativo 2025/2026.

Il Gestore del Servizio redigerà la graduatoria per l'ammissione dei bambini all'Asilo Nido, sulla base di un punteggio. I criteri di priorità per l'assegnazione del posto sono stabiliti in base ai seguenti parametri e ai loro rispettivi punteggi:

1. Residenza
2. Situazione familiare
3. Modalità di frequenza
4. Data presentazione domanda solo in caso di ulteriore parità punteggio

La gestione del servizio nido d'infanzia, dovrà avvenire secondo le modalità descritte nel progetto educativo ed organizzativo presentato dal concessionario in sede di gara, previa eventuale ridefinizione con il Comune di alcuni aspetti ritenuti critici e in ogni caso nel rispetto del regolamento comunale, delle linee guida educativo-pedagogiche e della carta dei servizi.

Il progetto deve contenere le finalità e la programmazione delle attività educative, nonché le modalità organizzative e di funzionamento del servizio. Il servizio dovrà essere obbligatoriamente accreditato.

Con l'affidamento della presente concessione il concessionario assume impegno ad un eventuale adeguamento del servizio in oggetto alle future indicazioni normative che dovessero essere approvate nel corso del periodo della durata della concessione (esempio: nuovi criteri di funzionamento e/o accreditamento definiti dalla Regione e/o dall'Ambito Territoriale, attuazione del sistema integrato di istruzione ed educazione 0-6 anni, ecc.).

Il servizio deve essere garantito per almeno 205 giornate, come previsto dalla DGR 2929/2020, da settembre a luglio di ogni anno educativo e per almeno 9 ore giornaliere, fatto salvo successive modificazioni ed integrazioni future a cui vi sarà l'obbligo di adeguarsi.

Il servizio funzionerà da lunedì a venerdì, esclusi i periodi di chiusura come da calendario scolastico definito annualmente dal concessionario.

Nella prima fase iniziale, sono previste le seguenti fasce orarie:

- Dalle 7.30 alle 18.00 tempo pieno fino alle 18.00
- Dalle 7.30 alle 16.30 tempo pieno fino alle 16.30
- Dalle 7.30 alle 13.00 tempo parziale mattino
- Dalle 7.30 alle 16.30 tempo parziale verticale 3 giorni alla settimana
- Dalle 7.30 alle 16.30 tempo parziale verticale 2 giorni alla settimana

B.5 – PERSONALE

Il gestore del servizio provvederà alla gestione completa del servizio di nido d'infanzia assumendo direttamente il personale educativo-pedagogico ed ausiliario e ogni altro personale necessario, sulla base delle norme vigenti di ordine assicurativo, sociale, previdenziale e fiscale.

Il personale individuato dovrà essere in possesso dei requisiti richiesti dalle leggi statali, regionali e dalle vigenti normative in materia, per quanto concerne il possesso dei titoli di studio nonché dei necessari requisiti professionali ed esperienziali idonei a garantire un elevato livello di prestazione. Il personale dovrà essere in possesso dei requisiti di legge in materia igienicosanitaria, dovrà essere a conoscenza di quanto previsto dal Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, e dal d.lvo 196/03 e ss.mm.ii. recante "Regolamento per la tutela della riservatezza nel trattamento dei dati personali" e applicarlo per quanto di propria competenza.

Dovrà inoltre essere informato e formato in base a quanto previsto dal d.lvo 81/08 e ss.mm.ii. "Normativa in materia di sicurezza sul lavoro". Il personale deve versare in situazione di conformità alle previsioni di cui al d.lvo 39/2014 e ss.mm.ii. in materia di lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile.

In particolare s'individuano come necessarie le seguenti tipologie di figure base:

- Educatrice/Educatore
- Ausiliario
- Coordinatrice/Coordinatore Pedagogica/o

Gli educatori saranno responsabili dell'attuazione del progetto educativo attraverso la predisposizione di proposte educative quotidiane che garantiscano il conseguimento degli obiettivi di armonico sviluppo psicofisico e di socializzazione dei bambini nonché dell'integrazione con l'azione delle famiglie. Il personale educativo in dotazione al servizio dovrà essere in numero tale da garantire il rispetto del rapporto numerico educatore/bambino per ciascuna sezione, come risulta definito dai parametri previsti dalla normativa vigente.

Gli ausiliari garantiranno le quotidiane funzioni di igiene e pulizia delle strutture e delle aree di pertinenza, e supporteranno il gruppo degli educatori per lo svolgimento delle funzioni di accudimento dei bambini (igiene personale, accompagnamenti, etc.).

L'attività di coordinamento pedagogico dovrà essere assicurata dal gestore attraverso la figura del Coordinatore Pedagogico, così come regolamentato dalle norme regionali previste in materia. Tale figura dovrà essere in possesso del titolo di studio previsto dalla normativa regionale per lo svolgimento

dell'attività e di esperienza di gestione di servizi educativi per la prima infanzia comprovata da curriculum. Il Coordinatore Pedagogico dovrà mantenere un costante rapporto di collaborazione con il Comune e con l'Ufficio di Piano dell'ambito 14 – ove necessario.

Al Coordinatore Pedagogico saranno attribuiti compiti organizzativi di indirizzo e sostegno tecnico al lavoro degli operatori, anche in rapporto alla loro formazione permanente, di monitoraggio e documentazione delle esperienze, nonché di promozione e valutazione della qualità del servizio e di complessiva conduzione pedagogica del servizio erogato.

Il CCNL applicato sarà quello delle Cooperative sociali.

B.6 – TARIFFE APPLICATE ALL'UTENZA

La tariffa di frequenza al servizio saranno subordinate a fasce ISEE approvate annualmente dalla Giunta.

In particolare per il prossimo anno educativo si ipotizzano le seguenti tariffe:

MODALITA' ORARIO	TARIFFE PIENE
Dalle 7.30 alle 18.00 tempo pieno fino alle 18.00	€ 710,00
Dalle 7.30 alle 16.30 tempo pieno fino alle 16.30	€ 645,00
Dalle 7.30 alle 13.00 tempo parziale mattino	€ 535,00
Dalle 7.30 alle 16.30 tempo parziale verticale 3 giorni alla settimana	€ 405,00
Dalle 7.30 alle 16.30 tempo parziale verticale 2 giorni alla settimana	€ 345,00

PUNTO C - LE RAGIONI DELL'AFFIDAMENTO

C.1 - MODALITÀ DI SCELTA DEL CONTRAENTE

Per la gestione complessiva del Servizio Nido d'infanzia e servizi aggiuntivi/migliorativi ed integrativi, si procede alla sua esternalizzazione, mediante concessione, in quanto il Comune di Cologno al Serio non ha figure professionali specifiche da destinare a tale attività e non possono procedere alla loro assunzione considerati i limiti di spesa per il personale degli Enti Locali.

In ogni caso, l'affidamento del servizio a terzi è da considerarsi la modalità gestionale migliore, valutando la flessibilità dello strumento e la qualità degli operatori, in possesso di formazione e qualifiche specifiche, che consolidano la loro esperienza e la capacità di adeguare il servizio al contesto territoriale.

L'Amministrazione comunale di Cologno al Serio, valutando l'istituto dell'appalto troppo oneroso da sostenere con fondi di bilancio, ha individuato nella concessione di servizi la soluzione organizzativa più idonea a rispondere agli obiettivi di convenienza economica e di garanzia di continuità del servizio, mantenendo le attività di controllo e verifica.

La concessione, tra l'altro, offre la possibilità di ottenere una sostanziale valorizzazione dei servizi affidati, grazie alla maggiore autonomia operativa del concessionario e, conseguentemente, alla possibilità di realizzare attività innovative e migliorative inerenti la qualità del servizio reso.

Con la concessione, la gestione, anche amministrativa, resta in capo al concessionario, sul quale viene trasferito anche il rischio economico di impresa (rischio operativo sia sul lato della domanda che sul lato dell'offerta) con una conseguente maggiore responsabilizzazione dello stesso. Infatti, la remunerazione per la sua attività è data in massima parte dagli introiti derivanti dalle rette pagate dagli utenti, il cui numero non è predeterminato né predeterminabile ed è soggetto ad oscillazioni fisiologiche dovute al basso tasso di natalità e alla possibilità, per i bambini di trenta mesi, di essere ammessi anticipatamente a frequentare la Scuola dell'Infanzia.

Pertanto, anche alla luce dell'analisi economico-finanziaria, questa forma di gestione risulta essere idonea a garantire efficienza, efficacia ed economicità del servizio nel suo complesso.

La procedura di individuazione del concessionario verrà svolta dalla Provincia di Bergamo in qualità di Ente che – tramite apposita convenzione - è stata individuata quale Centrale Unica Committenza.

La valutazione delle offerte sarà, pertanto, effettuata assegnando il peso preponderante ai parametri tecnico/qualitativi adeguatamente individuati nel disciplinare di gara.

Ai sensi del D. Lgs 36/2023, la gara:

- verrà espletata mediante procedura aperta, ai sensi dell'art. 71 e dell'art. 176 del Codice dei Contratti;
- verrà aggiudicata sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa (a norma dell'art. 108, comma 2, lettera a, Decreto Legislativo n. 36/2023) sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo.

Nello specifico, la valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica sarà effettuata sulla base dei seguenti punteggi:

- *Punteggio complessivo*
- *Offerta Tecnica 80*
- *Offerta Economica 20*
- *TOTALE 100*

La gestione del servizio comprenderà: a) il coordinamento pedagogico; b) il servizio educativo; c) il servizio mensa con le modalità indicate nel capitolato/regolamento/linee guida pedagogico-educative; d) il servizio ausiliario; e) servizi vari come meglio illustrato nel capitolato/regolamento/linee guida pedagogico-educative.

Il codice che identifica le prestazioni del servizio, in base al vocabolario comune per gli appalti pubblici (CPV), adottato con il regolamento (CE) n. 213/2008, è indicato nella seguente tabella:

NR.	DESCRIZIONE SERVIZIO	CPV	PRINCIPALE (P) SECONDARIO (S)
1	Servizio educativo e di coordinamento pedagogico	80110000-8	P
2	Servizio mensa	55524000-9	S
3	Servizio ausiliari, di pulizia e altri servizi	90919300-5	S

C.2 – DURATA DELLA CONCESSIONE

La durata della concessione è di n. 9 anni educativi (2025/2026 - 2026/2027– 2027/2028 – 2028/2029 – 2029/2030/2030/2031 – 2031/2032 – 2032/2033 – 2033/2034), ai sensi dell'art. 174 e seguenti del D.Lgs. n. 36/2023.

La decorrenza del servizio è dalla stipula del contratto o dalla data di avvio nel caso di consegna anticipata in pendenza di contratto.

C.3 - INDICAZIONI E DISPOSIZIONI PER LA STESURA DEI DOCUMENTI INERENTI ALLA SICUREZZA DI CUI ALL'ART.26, COMMA 3, DEL DECRETO LEGISLATIVO N.81 DEL 2008;

Le prestazioni oggetto del servizio si svolgeranno in regime di concessione, con oneri di redazione del DUVRI e ogni altro documento correlato a carico del concessionario. Non sono pertanto previsti costi specifici per la sicurezza da riconoscere al gestore.

PUNTO D - QUADRO ECONOMICO

D.1 - PROSPETTO ECONOMICO DEGLI ONERI COMPLESSIVI NECESSARI PER L'ACQUISIZIONE DEL SERVIZIO

Il valore presunto della concessione viene calcolato in € **1.903.094,00** calcolata sulla base degli elementi di riportati. In particolare abbiamo:

MODALITA' ORARIO	TARIFFE PIENE	ANNO EDUCATIVO	NR. BAMBINI IPOTIZZATO
Dalle 7.30 alle 18.00 tempo pieno fino alle 18.00	€ 710,00	1	15
		2	18
Dalle 7.30 alle 16.30 tempo pieno fino alle 16.30	€ 645,00	3	21
		4	25
Dalle 7.30 alle 13.00 tempo parziale mattino	€ 535,00	5	27
		6	29
Dalle 7.30 alle 16.30 tempo parziale verticale 3 giorni alla settimana	€ 405,00	7	31
		8	33
Dalle 7.30 alle 16.30 tempo parziale verticale 2 giorni alla settimana	€ 345,00	9	35

Anno educativo	1 (6 mesi)	2	3	4	5
Ricavi da rette	49.660	121.270	146.329	175.151	199.466
Altri ricavi (attività extra)	10.000	10.050	10.151	10.252	10.355
TOTALI IN EURO	59.660	131.320	156.479	185.403	209.821

Anno educativo	6	7	8	9	10 (6 mesi)
Ricavi da rette	216.883	233.839	250.699	270.328	135.530
Altri ricavi (attività extra)	10.458	10.563	10.668	10.668	10.775
TOTALI IN EURO	227.341	244.402	261.367	280.996	146.305

Il rapporto di concessione di servizi prevede che l'importo per l'attività di gestione del Nido d'Infanzia consista esclusivamente nel diritto di gestione funzionale ed economica dello stesso.

Il valore presunto della concessione, indicativo e non vincolante per l'Amministrazione Comunale, essendo subordinato a circostanze non prevedibili (numero iscritti, scelta del tempo di frequenza, capacità imprenditoriale del concessionario, ecc...) viene individuato con riferimento al complesso delle prestazioni oggetto del capitolato come specificato nel prospetto che segue:

E' previsto un canone di concessione di € 16.500,00 annui da versare al Comune.

In fase di avvio del servizio, tenuto conto che gli iscritti all'inizio probabilmente non copriranno tutti i posti, per il primo anno il canone verrà richiesto al 50% , per il secondo anno di concessione al 75% e a partire dal terzo anno di concessione verrà richiesto l'importo pieno.

Nella stesura dell'analisi di convenienza, si è fatto riferimento alla seguente metodologia:

- **Verifica della sostenibilità economica e finanziaria dell'operazione (VFM) e calcolo complessivo della convenienza del Progetto (PSC).**

Per questa tipologia di verifica, si è utilizzata la Tecnica del ***Public Sector Comparator*** (PSC), calcolando il relativo VFM (***Value for Money***).

VFM

Al fine di addivenire, ora, nella prima parte del PSC, al calcolo finale del VFM, si considerano tutti i costi inerenti alla sola gestione del servizio.

I dati sono quelli esposti dal Proponente nel suo PEF.

La prima tabella del PSC (Analisi del valore) mette in confronto i costi ottenibili con l'intervento del Concessionario con quelli che sosterebbe l'Amministrazione e tutte le ipotesi di calcolo del VFM.

PSC Comune Cologno al Serio - Nido comunale
Analisi del valore
Ai sensi delle istruzioni operative di ANAC e UTFP

Ipotesi di partenza

Importo investimento	55.000
Data di riferimento	20/02/25
Tasso interesse da PEF	2,550%
Spread Senior Debt	2,400%
Tasso finito Senior Debt	4,950%
Tasso di inflazione sui costi e ericavi	1,000%
Tasso di sconto reale indicato da UTFP	5,000%

A) determinazione del tasso di sconto nominale	
$(1+TSR) \times (1+TIA) - 1$	6,050%

B) Calcolo del PSC base

C) Analisi dei rischi trasferiti

A) Incremento dei costi di costruzione	0,00%
B) Ritardo nei tempi di ultimazione dei lavori	0,00%
C) Rischio di manutenzione (*)	19,00%
D) Rischio di incremento dei costi operativi (**)	16,00%
E) Rischio di performance (**)	8,00%

(calcolato sul totale di ogni singola voce)

Tasso di sconto nominale = (1+ tasso di sconto reale) x (1+ tasso di inflazione atteso) - 1

A) incremento dei costi di costruzione - NON APPLICABILE

VALORE LAVORI	55.000	DIVISIONE	PROBABILITA'	ENTITA' DANNO	VALORE DEL RISCHIO
Classe prima nessun incremento	55.000	0%	0%	-	-
Classe seconda incremento lieve	55.000	0%	0%	-	-
Classe terza incremento moderato	55.000	0%	0%	-	-
Classe quarta incremento forte	55.000	0%	0%	-	-
TOTALE DANNO					-
% SUL TOTALE LAVORI					0,00%

B) Ritardo nei tempi di ultimazione dei lavori - NO APPLICABILE

VALORE LAVORI	55.000	DIVISIONE	PROBABILITA'	ENTITA' DANNO	VALORE DEL RISCHIO
Classe prima nessun ritardo	55.000	0%	0%	-	-
Classe seconda ritardo lieve	55.000	0%	0%	-	-
Classe terza ritardo moderato	55.000	0%	0%	-	-
Classe quarta ritardo forte	55.000	0%	0%	-	-
TOTALE DANNO					-
% SUL TOTALE LAVORI					0,00%

C) Rischio di manutenzione

VALORE MANUTENZIONE (*)	6.933	DIVISIONE	PROBABILITA'	ENTITA' DANNO	VALORE DEL RISCHIO
Classe prima nessun incremento	6.933	0%	20%	-	-
Classe seconda incremento lieve	7.972	15%	45%	1.040	468
Classe terza incremento moderato	8.666	25%	25%	1.733	433
Classe quarta incremento forte	11.092	60%	10%	4.160	416
TOTALE DANNO					1.317
% SUL TOTALE LAVORI (Rapportato al valore dei lavori su quello delle manutenzioni)					N.S
% SUL TOTALE COMPLESSIVO MANUTENZIONI					19,00%

(*) Primo esercizio senza inflazione

D) Rischio di incremento costi operativi

VALORE COSTI OPERATIVI (**)	139.648	DIVISIONE	PROBABILITA'	ENTITA' DANNO	VALORE DEL RISCHIO
Classe prima nessun incremento	139.648	0%	30%	-	-
Classe seconda incremento lieve	160.595	15%	50%	20.947	10.474
Classe terza incremento moderato	174.560	25%	10%	34.912	3.491
Classe quarta incremento forte	223.437	60%	10%	83.789	8.379
TOTALE DANNO					22.344
% SUL TOTALE LAVORI (Rapportato al valore dei lavori su quello dei costi operativi)					N.S
% SUL TOTALE COMPLESSIVO COSTI OPERATIVI					16,00%

(**) al netto delle manutenzioni e del canone verso l'Amministrazione, terzo anno a regime

E) Rischio di performance (*)**

Totale ricavi primo anno	169.046	DIVISIONE	PROBABILITA'	ENTITA' DANNO	VALORE DEL RISCHIO
Classe prima nessun rischio	-	80%	60%	0	-
Rischio performance inferiori previsto	202.855	20%	40%	33.809	13.524
TOTALE DANNO					13.524
% SUL TOTALE LAVORI (Rapportato al valore dei lavori su quello dei costi operativi)					N.S
% SUL TOTALE COMPLESSIVO RICAVI					8,00%

(*** riferimento: terzo anno a regime

In relazione a questa tabella preme evidenziare:

- Che tutte le ipotesi generali applicate sono state formalmente e fedelmente estratte dal Documento dell'UTFP del settembre 2009 “**Analisi delle tecniche di valutazione per la scelta del modello di realizzazione dell'intervento: il metodo del Public Sector Comparator e l'analisi del valore**” adottato da ANAC con Determinazione n. 10 del 23 settembre 2015 (qui allegata in calce al documento a farne parte integrante ed essenziale) ed in particolare:
 - Il tasso di sconto reale è pari al 5% come riportato nelle raccomandazioni del Documento a pagina 8 dello stesso e cioè quello indicato dalla Conferenza dei

Presidenti delle Regioni e delle Province autonome nella “Guida per la certificazione da parte dei Nuclei regionali di valutazione e verifica degli investimenti pubblici”;

- Le percentuali di probabilità valore del rischio ed entità del danno¹ indicate nei calcoli “Incremento dei costi di costruzione”, “Ritardo nei tempi di ultimazione dei lavori”, “Rischio di Manutenzione”, “Rischio di incremento costi operativi (dovuto a cattiva manutenzione)” e “Rischio di Performance” sono estratti dalle pagine 11 e ss. del Documento;
- I rischi sub A) e B) non sono applicabili al caso di specie.
- I rischi sub C), D) e E) si potrebbero verificare per ognuno dei 9 esercizi del PPP. Questi saranno successivamente proiettati nel PSC base e dei Rischi Trasferibili tenendo conto dell’inflazione, calcolandone, infine, il Valore Attuale Netto (VAN) utilizzando il Tasso di Sconto nominale il cui valore è riportato nella precedente tabella e che sarà utilizzato per il calcolo del PSC.

Con gli elementi di calcolo e le ipotesi definite, si presenta, alla pagina seguente, il PCS BASE:

Calcolo del PSC Base - si ipotizza di sostenere direttamente i medesimi costi del Promotore											
	Anno zero	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	
Costi diretti											
Costi di costruzione	NON APPLICABILE										
TOTALE COSTI DI COSTRUZIONE (A)	NON APPLICABILE										
Costi Operativi											
Costo per materiali, materie prime e sussidiarie	VEDASI DETTAGLI DEL PEF										
Costo manutenzione											
Costi per servizi											
Costo del personale (nelle altre voci)											
TOTALE COSTI											
Ricavi Accessori											
Ricavi extra	VEDASI DETTAGLIO DEL PEF										
TOTALE RICAVI ACCESSORI	5.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	5.000,00	
TOTALE COSTI AL NETTO RICAVI ACCESSORI B)	53.356,09	110.844,67	134.371,74	160.430,63	173.416,73	187.537,98	201.923,32	210.586,83	220.142,18	114.186,12	
Fattore di sconto nominale	6,050%										
Flusso scontato dei Costi Operativi Netti (B)	1.108.170,09 €										
TOTALE GENERALE PSC BASE (A+B)	1.108.170,09										

Il Valore Attuale Netto (VAN) dei costi di riqualificazione e di gestione “Base” vale a dire ottimale e senza diseconomie gestionali è positivo per l’Ente e pari a euro 1.108.170,09 (**il PSC base**).

Successivamente viene calcolato il VAN dei Rischi che, con il Progetto e l’operazione di PPP, vengono trasferiti al Partner Privato.

Ecco, quindi, il calcolo del VAN **dei Rischi Trasferibili** (ed effettivamente trasferiti):

¹ Per quanto qui applicabili ed applicate vedi paragrafo che precede

Calcolo del PSC dei rischi trasferibili e trasferiti											
	anno zero	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	
Rischi legati ai costi di costruzione											
A) incremento dei costi di costruzione - NON APPLICABILE	0										
B) Ritardo nei tempi di ultimazione dei lavori - NO APPLICABILE	0										
TOTALE COSTI DI COSTRUZIONE (F)	0										
Rischi legati alla gestione											
C) Rischio di manutenzione	1.317,18	1.330,35	1.343,65	1.357,09	1.370,66	1.384,37	1.398,21	1.412,19	1.426,32	1.440,58	
D) Rischio di incremento costi operativi	22.343,68	22.567,12	22.792,79	23.020,72	23.250,92	23.483,43	23.718,27	23.955,45	24.195,00	24.436,95	
E) Rischio di performance (***)	13.523,68	13.658,92	13.795,51	13.933,46	14.072,80	14.213,52	14.355,66	14.499,22	14.644,21	14.790,65	
TOTALE COSTI	37.184,54	37.556,38	37.931,95	38.311,27	38.694,38	39.081,32	39.472,14	39.866,86	40.265,53	40.668,18	
Inflazione	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	
Fattore di sconto nominale	6,050%										
Flusso scontato dei Rischi legati alla Gestione (G)	284.286,29 €										
TOTALE GENERALE PSC RISCHI TRASFERIBILI (F+G)	284.286,29										

Le risultanze del calcolo del VAN dei Rischi Trasferibili, portano ad un importo di euro 284.286,29 che rappresentano la fotografia, ad oggi, dei maggiori rischi e quindi maggiori costi che gravano, per le *assumptions* prese, sulla eventuale gestione diretta del Comune del Progetto, complessivamente durante i 9 anni previsti di contratto.

Infine, si debbono mettere in relazione tra di loro tutti gli elementi di maggior costo (rischio) e di risparmio evidenziate nelle precedenti fasi di analisi per calcolare se la prospettata operazione è conveniente per l'Amministrazione (**VFM positivo**).

Le tabelle che seguono evidenziano il relativo calcolo correlato alle Ipotesi descritte in precedenza:

Elementi	Mutuo CDP	PPP
Costi di costruzione - NON APPLICABILE		
Costi base	0	-
Elementi di rischio	0	-
TOTALE COSTI DI COSTRUZIONE	0	-
Gestione dell'opera		
Valore gestione dell'opera base	1.108.170	1.108.170
Elementi di rischio	284.286	-
TOTALE COSTI DI GESTIONE	1.392.456	1.108.170
TOTALE GENERALE	1.392.456	1.108.170
VFM LORDO COMUNE	284.286	
CONTRIBUTO AL CONCESSIONARIO	0	
DELTA NEGATIVO INTERESSI FINANZIAMENTO PPP rispetto CDP - NON APPLICABILE	0	
VFM POSITIVO PER soluzione PPP	284.286	

Vale a dire, **da un altro punto di vista, che con la gestione diretta** l'Ente si accollerebbe i rischi di performance legati ad eventuali minor presenze nell'asilo, i rischi di investimento e i rischi legati all'incremento dei costi di manutenzione, il tutto per complessivi euro 284.286 (attualizzati). L'Ente **trasferisce** queste variabili incerte al privato. La soluzione interna è quella **che non trasferisce ma trattiene i rischi sopra evidenziati**: il confronto tra la gestione ottimizzata e quella diretta comunale è pari a euro **284.286** (il **VFM POSITIVO**)

VFM POSITIVO

Analisi dei rischi e calcolo finale PSC

Premessa

Una volta verificato che il VFM è positivo (il primo checkup senza il quale sarebbe inutile continuare l'analisi) è ora di fondamentale importanza verificare che perlomeno due rischi su tre tra quello di costruzione, disponibilità e domanda siano stati trasferiti dall'Amministrazione al Partner Privato **effettivamente**, analizzando con precisione i documenti contrattuali presentati.

Si analizza pertanto se almeno due rischi su tre siano stati trasferiti o meno e se sì in che gradazione.

Accanto alla valutazione del passaggio, o meno, dei rischi sopra evidenziati dalla sfera pubblica a quella privata, ne sarà anche valutata la gradazione, assegnando un *minus* (valutato economicamente) in caso di trasferimento parziale, per arrivare alla definizione totale del valore del PSC che, seguendo le indicazioni di ANAC ed UTFP sarà:

PSC= PSC base + neutralità competitiva + rischio trasferibile + rischio trattenuto

Per prassi in questo primo periodo di applicazione del metodo in Italia, la neutralità competitiva non sarà considerata in coerenza alle indicazioni di UTFP che suggeriscono, per l'appunto, in fase di prima applicazione del metodo di non tenerne conto in quanto calcolo complesso e che potrebbe essere soggetto a censure).

La valutazione dei rischi trasferiti

Il Progetto proposto all'Amministrazione comunale di Cologno al Serio presenta le seguenti caratteristiche:

1. Rischio Costruzione

Coerentemente con l'analisi dei paragrafi precedenti, dove si afferma che *“L'investimento non consiste nell'esecuzione di opere...”*, nel caso trattato non è presente il c.d. rischio di costruzione e conseguentemente non risulta possibile procedere con l'analisi circa il corretto trasferimento in capo al partner privato delle responsabilità e dei rischi relativi alla fase di costruzione. Tanto è vero che tale rischio non è stato correttamente computato.

2. Rischio domanda

Il rischio domanda sulle presenze nella struttura è stato trasferito al Concessionario. Tale previsione si ritrova all'articolo 16 del Capitolato Speciale di gestione che precisa al quinto e sesto capoverso: *“Il corrispettivo mensile dovuto al Concessionario sarà commisurato al numero dei bambini iscritti e frequentanti che non hanno rinunciato ufficialmente al servizio, tenuto conto della modalità d'orario fruita da ciascun utente.*

Il Comune non assume alcuna responsabilità né presta alcuna garanzia per le somme dovute dagli utenti al concessionario.

Nessun credito potrà vantare il concessionario nei confronti del Comune nel caso in cui il numero di utenti frequentanti risulti essere inferiore alla capienza massima del nido, in quanto l'operatore economico assume il rischio operativo relativo alla gestione del servizio"

All'articolo 20 del Capitolato Speciale di gestione si ritrova una formula di "Revisione tariffe a carico degli Utenti" che prevede meccanismi di aumento del corrispettivo del Concessionario: tali aumenti altro non sono che legittimi adeguamenti di anno in anno legati all'inflazione, già stimata nel PEF: tale formula, nonostante sia denominata "Revisione" va letta piuttosto, nella sostanza, come adeguamento e come tale non incide per nulla sul rischio trasferito al Concessionario.

RISCHIO TRASFERITO

3. Rischio disponibilità

Il rischio disponibilità è trasferito integralmente in quanto è carico del Concessionario la messa in fruizione all'utenza del sito pubblico. All'articolo 21 del Capitolato Speciale di gestione viene precisato: *"Il concessionario si assume ogni onere e rischio inerente all'affidamento dei servizi oggetto della concessione, nonché ogni responsabilità derivante dal non corretto svolgimento degli stessi, per proprie deficienze, negligenze e leggerezze, comprese quelle del proprio personale. In particolare, il concessionario si assume tutte le responsabilità civili e penali per infortuni e per danni arrecati o procurati agli utenti, a terze persone e cose, tenendo indenne il Comune da ogni responsabilità diretta o indiretta.*

Il concessionario assume il servizio di nido d'infanzia in concessione con annessa la gestione dalla struttura immobiliare sotto la propria esclusiva responsabilità, assumendone tutte le conseguenze nei confronti del Comune e di terzi."

RISCHIO TRASFERITO

La seguente tabella riassume l'analisi dei tre rischi

Tipologia del rischio	Descrizione del rischio	Origine del rischio	Neutralizzazione del rischio
Rischio di costruzione	Rischio che la realizzazione dell'opera non avvenga nei tempi, con i costi e le specifiche concordate – rischio finanziario legato alla corresponsione di SAL su opere non in linea con il cronoprogramma	L'origine di tale causa è da riscontrarsi nel sistema tradizionale di appalto che di fatto lascia i principali rischi al Committente. Ciò ha generato una serie statisticamente rilevante di ritardi e lievitazione di costi	Non applicabile al caso concreto.

		per la PA che comporta sia costi reali notevoli, sia costi sociali importanti sebbene meno facilmente quantificabili, dovuti alla mancata fruizione dell'opera per la collettività.	
Rischio di domanda	Rischio che la domanda legata al Progetto sia inferiore rispetto a quanto previsto nel PEF	Tale rischio trova origine sostanzialmente nel rischio gestionale legato, cioè, alla messa in pratica delle ipotesi progettuali che ovviamente possono in fase di esecuzione oscillare in più od in meno. Tale oscillazione in caso di gestione diretta resta in capo all'Amministrazione che dovrà far fronte con il proprio bilancio ai mancati ricavi.	Il rischio è trasferito al Concessionario.
Rischio di disponibilità	Rischio che l'opera non sia fruibile per la collettività con costi finanziari e di gestione a carico dell'Amministrazione	Questo accade quando l'opera sia momentaneamente non disponibile per problemi strutturali, autorizzativi, gestionali ovvero quando l'opera di risulta non adeguata agli interessi della collettività (l'arco di osservazione temporale del PEF e la gestione dell'opera è lungo e potrebbero verificarsi	Il rischio è trasferito al Concessionario.

		scostamenti nel gradimento della popolazione rispetto ai servizi offerti)	
--	--	---	--

L'analisi del trasferimento dei rischi si conclude con la verifica positiva, vale a dire due rischi su due trasferiti pienamente al Concessionario, ricordano che il rischio di costruzione non è applicabile al caso concreto in quanto l'investimento non consiste nell'esecuzione di opere.

PSC

Il Calcolo finale del PSC è quindi il seguente:

VALORE VFM	284.286
VALORE RISCHI TRATTENUTI	0
VALORE PSC	284.286

LA VERIFICA DEL PSC È POSITIVA

D.2 - FINANZIAMENTO

La concessione è finanziata mediante:

- riscossione diretta del concessionario dall'utenza delle rette di frequenza;
- mediante mezzi propri del bilancio comunale per la differenza tra il corrispettivo incassato dalla famiglia e il costo mensile dovuto, esclusivamente per quanto riguarda i bambini iscritti e residenti nel Comune di Cologno al Serio e ammessi a tariffe agevolate;
- mediante compartecipazione economica da parte degli eventuali Comuni convenzionati per la differenza tra il corrispettivo incassato dalla famiglia ed il costo mensile dovuto; ogni Comune convenzionato interviene economicamente per i propri iscritti residenti;
- contributo di € 35.000,00 in conto investimenti sulla spesa sostenuta, al netto di IVA, per l'acquisto di arredi;
- attività integrative.

Il concessionario non potrà vantare alcun diritto di rivalsa e/o richiesta di risarcimento al Comune:

- qualora il numero degli iscritti non raggiunga il massimo potenzialmente previsto
- qualora il numero degli eventuali Comuni convenzionati vari negli anni
- qualora non vi sia nessun Comune convenzionato

PARTE E - OBBLIGHI DI SERVIZIO PUBBLICO E UNIVERSALE

E.1 – NOTA ESPLICATIVA

Il servizio nido d'infanzia comunale, oggetto del presente appalto, rientra nelle disposizioni del codice dei contratti meglio illustrate in premessa.

Dato che la norma in materia fa riferimento agli "obblighi di servizio pubblico e universale", si rende necessario individuare il significato di tali termini ed i correlati obblighi ivi sottesi.

Il servizio pubblico può essere definito come un'attività di interesse generale assunta dal soggetto pubblico (titolare del servizio medesimo), che la gestisce direttamente ovvero indirettamente tramite un soggetto privato, mentre il servizio universale può essere definito in considerazione degli effetti perseguiti, volti a garantire un determinato servizio di qualità ad un prezzo accessibile.

In particolare, l'Unione Europea intende il servizio universale come "l'insieme minimo di servizi di qualità specifica cui tutti gli utenti finali hanno accesso a prezzo abbordabile tenuto conto delle specifiche circostanze nazionali, senza distorsioni di concorrenza".

La Direttiva 2002/22/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 marzo 2002, seppur afferente al servizio universale ed ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica (direttiva servizio universale), fornisce alcuni chiarimenti circa la nozione di "servizio universale".

In *primis*, si precisa che il fatto di assicurare un servizio universale può comportare la prestazione di determinati servizi a determinati utenti finali a prezzi che si discostano da quelli risultanti dalle normali condizioni di mercato. Tuttavia, il fatto di fornire un compenso alle imprese designate per fornire tali servizi in dette circostanze non deve tradursi in una distorsione di concorrenza, purché tali imprese ottengano un compenso per il costo netto specifico sostenuto e purché l'onere relativo a tale costo netto sia indennizzato in un modo che sia neutrale in termini di concorrenza. Più nello specifico, gli Stati membri, ove necessario, dovrebbero istituire meccanismi di finanziamento del costo netto, derivante dagli obblighi di servizio universale, qualora sia dimostrato che tali obblighi possono essere assunti solo in perdita o ad un costo netto superiore alle normali condizioni commerciali: infatti, occorre vigilare affinché il costo netto derivante dagli obblighi di servizio universale sia correttamente calcolato e affinché l'eventuale finanziamento comporti distorsioni minime per il mercato e per gli organismi che vi operano e sia compatibile con il disposto degli articoli 107 e 108 della Sezione 2 rubricata "Aiuti concessi dagli Stati" del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (dopo il Trattato di Lisbona del 13 dicembre 2007).

In *secundis*, si puntualizza che per "prezzo abbordabile" deve intendersi un prezzo definito a livello nazionale dagli Stati membri in base alle specifiche circostanze nazionali, che può comprendere la definizione di una tariffa comune indipendente dall'ubicazione geografica o formule tariffarie speciali destinate a rispondere alle esigenze degli utenti a basso reddito. Dal punto di vista del consumatore, l'abbordabilità dei prezzi è correlata alla possibilità di sorvegliare e controllare le proprie spese. Ciò al fine di rendere un determinato servizio pubblico pienamente accessibile e fruibile a tutti gli utenti finali, garantendo altresì un determinato livello qualitativo, a prescindere dall'ubicazione geografica dei medesimi e tenuto conto delle specifiche circostanze nazionali.

Inoltre, la suddetta Direttiva 2002/22/CE esplicita che la qualità ed il prezzo del servizio sono fattori determinanti in un mercato concorrenziale e le autorità nazionali di regolamentazione dovrebbero essere in grado di controllare la qualità del servizio prestato dalle imprese designate quali imprese soggette ad obblighi di servizio universale.

In sintesi, il concetto di servizio pubblico può essere funzionalmente definito come un'attività di interesse generale assunta dal soggetto pubblico (titolare del servizio medesimo), che la gestisce direttamente ovvero indirettamente tramite un soggetto privato, mentre il servizio universale può essere definito in considerazione degli effetti perseguiti, volti a garantire un determinato servizio di qualità ad un prezzo accessibile.

Relativamente alla materia dei servizi pubblici locali si può concludere che le due testé citate nozioni rappresentano, nella sostanza, le due facce di una stessa medaglia, in quanto laddove si parla di "servizio pubblico" tout court l'attenzione si focalizza verso il soggetto pubblico che deve esplicitare (direttamente ovvero indirettamente mediante la concessione ad imprese pubbliche, miste o private) l'attività di interesse generale, mentre laddove si parla di "servizio universale" l'attenzione si focalizza verso gli utenti finali di tale servizio pubblico e, più precisamente, verso le condizioni di accessibilità, di fruibilità e di qualità del servizio medesimo.

Con riguardo agli obblighi di servizio pubblico, può affermarsi che la *ratio* degli stessi va ricercata nella necessità di garantire l'equilibrio tra il mercato e la regolamentazione, tra la concorrenza e l'interesse generale, garantendo che i servizi di interesse economico generale siano prestati in modo ininterrotto (continuità), a favore di tutti gli utenti e su tutto il territorio interessato (universalità), a tariffe uniformi e a condizioni di qualità simili, indipendentemente dalle circostanze particolari e dal grado di redditività economica di ciascuna singola operazione (parità).

L'Ente locale deve intervenire laddove, per garantire un servizio accessibile a tutti, di qualità ed ad un prezzo abbordabile, si rendano necessarie adeguate compensazioni economiche (e quindi integrative della tariffa) al fine

di rendere appetibile un servizio che, senza tali condizioni, non risulterebbe contendibile per il mercato. Pertanto, sotto il profilo dell'individuazione dei contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico ed universale ai fini della presente relazione è opportuno evidenziare che, atteso i superiori interessi pubblici, a supporto della frequenza scolastica dei più piccoli, alla mobilità ed alla tutela dell'ambiente, riconosciuti a livello costituzionale, l'ente locale competente non possa esimersi dall'imporre al gestore specifici obblighi di servizio pubblico. Ciò deve avvenire attraverso un intervento regolatore che stabilisca alcuni elementi imprescindibili come il metodo tariffario, rimesso alle definizioni dell'ente, i livelli essenziali di servizio e le forme di monitoraggio sulla qualità delle prestazioni; in particolare tali esigenze giustificano, attraverso la stipulazione del capitolato di servizio, la definizione degli *standard* qualitativi e quantitativi di funzionamento a beneficio dell'utenza.

Si tratta quindi di obblighi volti a garantire che i relativi servizi siano prestati in modo ininterrotto (continuità nell'anno scolastico), a favore di tutti gli utenti (alunni che ne facciano richiesta) e su tutto il territorio comunale interessato (universalità), a prezzi uniformi ed a condizioni di qualità simili, indipendentemente dalle circostanze particolari e dal grado di redditività economica di ciascuna singola operazione (parità), oltre alla trasparenza ed al carattere economicamente accessibile del servizio.

Come evidenziato nella presente relazione, il servizio di asilo nido, risulta possedere le caratteristiche del servizio pubblico locale a rilevanza economica poiché sussiste in ambito privatistico come distinta attività economica e, in ambito pubblico, non può essere considerato mera attività strumentale per l'amministrazione locale poiché eroga un servizio alla collettività finanziato dalla contribuzione degli utenti sulla base delle tariffe definite dall'ente.

E.2 - ANALISI DI EFFICIENZA ED ECONOMICITÀ DELLA SCELTA

La modalità di affidamento prescelta si motiva in termini di efficacia ed economicità per la natura progettuale delle prestazioni da effettuare.

L'affidamento con il modello gestionale di cui sopra si è imposta come scelta privilegiata in grado di massimizzare non solo i vantaggi economici per l'Ente per mezzo di economie di scala, ma anche la qualità nei confronti dell'utenza, perseguendo i seguenti vantaggi di garanzia dei livelli di qualità del servizio in ordine alla regolarità e continuità della sua erogazione nonché specializzazione dell'organizzazione e in particolare:

- continuità delle prestazioni
- creazione di un servizio che si inserisce all'interno della rete 0-6 completando l'offerta del territorio
- rilevazione della soddisfazione delle famiglie mediante questionari
- stesura della carta dei servizi che unitamente al regolamento e capitolato prestazionale sarà il pilastro della garanzia della qualità delle prestazioni erogate

Ai sensi degli articoli 7, 8 e 24 del d.lgs. n. 201/2023, verranno specificate nel capitolato d'appalto le clausole necessarie al raggiungimento degli obiettivi qualitativi e quantitativi, di efficacia ed efficienza :

- conseguimento di parametri di efficacia ed efficienza nella prestazione del servizio;
- gli specifici strumenti di monitoraggio sul corretto adempimento agli obblighi contrattuali, ivi compreso il mancato raggiungimento dei livelli di qualità, quest'ultimi necessariamente da predeterminare ai fini del loro monitoraggio (obiettivi target);
- gli obblighi di rendicontazione e di informazione a favore dell'ente affidante con riferimento a tutte le tipologie di obiettivi identificabili: efficacia, efficienza, ai risultati economici e gestionali, al raggiungimento dei livelli minimi qualitativi e quantitativi.

Cologno al Serio, 20.02.2025

LA RESPONSABILE DELL'AREA
Dr.ssa mag. lis Lidia Ghilardi

Allegati:

- A) PEF
- B) MATRICE DEI RISCHI
- C) PLANIMETRIA